

Come funziona l'accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati?

L'accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati è disciplinato dall'art. 19-bis d.lgs. n. 142/15 (introdotto dall'art. 5 della legge n. 47/2017 "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati"), dall'art. 4 d.lgs. n. 24/14 e dal d.p.c.m. n. 234/16 (con riferimento ai minori vittime di tratta), dall'art. 19 d.lgs. n. 25/08 (per ciò che concerne i minori non accompagnati richiedenti protezione internazionale) e dall'art. 8 d.p.r. n. 448/88 (nell'ambito dei procedimenti penali)¹.

Le disposizioni più dettagliate sulle procedure e sui metodi per l'accertamento dell'età sono stabilite dal d.p.c.m. n. 234/16 "Regolamento recante definizione dei meccanismi per la determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta". Ove il d.p.c.m. preveda norme di dettaglio su quanto non specificamente disciplinato dalla legge e non vi sia incompatibilità con la legge, tali norme dovrebbero trovare applicazione in via analogica anche ai minori non accompagnati che non siano identificati come vittime di tratta, posto che prevedere meccanismi differenziati per la determinazione dell'età a seconda che il minore non accompagnato sia o meno vittima di tratta sarebbe irragionevole e dunque discriminatorio². In caso di incompatibilità tra la legge e il d.p.c.m., invece, la prima prevale, per il criterio della gerarchia tra le fonti, anche con riferimento ai minori vittime di tratta.

Importanti indicazioni in materia di accertamento dell'età sono inoltre previste dal "Protocollo per l'identificazione e per l'accertamento olistico multidisciplinare dell'età dei minori non accompagnati" adottato dalla Conferenza delle Regioni nel 2016, dal parere del Consiglio Superiore della Sanità del 2009 "Accertamento dell'età dei minori non accompagnati" e dalle raccomandazioni dell'UNHCR del 2014 "L'accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati e separati in Italia".

1. L'accertamento mediante documenti anagrafici

L'identità di un minore straniero non accompagnato è accertata dalle autorità di pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali, alla presenza del tutore o del tutore provvisorio se già nominato, solo dopo che è stata garantita allo stesso minore un'immediata assistenza umanitaria³. Ove non sia stato ancora nominato il tutore, il rappresentante legale della struttura di accoglienza ove il minore è collocato esercita i poteri tutelari in via provvisoria⁴.

Qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata, questa è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatico-consolari. L'intervento della rappresentanza diplomatico-consolare non deve essere richiesto nei casi in cui il presunto minore abbia espresso la volontà di chiedere protezione internazionale, o sia emersa una possibile esigenza di protezione internazionale, ovvero nei casi in cui dall'intervento della rappresentanza diplomatico-consolare possano derivare pericoli di persecuzione o il minore dichiari di non volersi avvalere di tale intervento⁵.

Il d.p.c.m. 234/16 stabilisce che sono ritenuti idonei ai fini dell'accertamento dell'età, salvo sussistano ragionevoli dubbi sulla loro autenticità, il passaporto o un documento di identità, anche non in corso di validità, ovvero altro documento di riconoscimento munito di fotografia. Documenti differenti (ad es. il

¹ Le norme, le circolari, i protocolli, le raccomandazioni e la giurisprudenza citati nella presente scheda, nonché le principali norme e raccomandazioni in materia di accertamento dell'età a livello europeo e internazionale (direttive 2011/36/UE e 2013/32/UE, Commento Generale n. 6 del Comitato sui diritti dell'infanzia ecc.), sono consultabili alla pagina: <http://www.asgi.it/minori-stranieri-accertamento-eta/>

² Sull'applicazione in via analogica, si vedano le circolari del Ministero dell'Interno del 9 luglio 2007 e del 25 luglio 2014, la [posizione](#) della Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza e il [documento](#) sul d.p.c.m. n. 234/16 firmato dall'Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e da numerose altre organizzazioni.

³ D.lgs. 142/15, art. 19-bis, c. 3.

⁴ Legge 184/83, art. 3, c. 1; codice civile, art. 402.

⁵ D.lgs. 142/15, art. 19-bis, c. 3.

certificato di nascita privo di fotografia) costituiscono principi di prova ai fini della valutazione in merito alla disposizione di accertamenti socio-sanitari⁶. Va evidenziato come la legge faccia riferimento al più ampio concetto di “documento anagrafico”⁷ che, a differenza del “documento di riconoscimento”, non necessariamente riporta la foto dell’interessato.

2. Le procedure e i metodi per l’accertamento socio-sanitario dell’età

2.1 Presupposti e autorità competenti

L’accertamento socio-sanitario dell’età può essere disposto solo nei casi in cui permangano dubbi fondati in merito all’età dichiarata da un minore straniero non accompagnato e non sia risultato possibile accertarne l’età attraverso un documento anagrafico.

In tali casi, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni può disporre esami socio-sanitari volti all’accertamento dell’età⁸. La legge non prevede che le Forze dell’ordine possano condurre il soggetto presso una struttura ospedaliera ai fini di un accertamento sanitario, senza che questo sia stato disposto dalla Procura presso il Tribunale per i minorenni.

Ai sensi del d.p.c.m. 234/16, quando l’autorità giudiziaria dispone l’accertamento dell’età, indica il soggetto che anche temporaneamente esercita i poteri tutelari e individua la struttura sanitaria pubblica dotata di equipe multidisciplinare pediatrica presso la quale svolgere la procedura di accertamento dell’età, avvalendosi, ove redatto, di un elenco di strutture idonee indicate dalle regioni o dalle province autonome e dettando le conseguenti disposizioni⁹.

La legge non stabilisce quali soggetti possano chiedere alla Procura presso il Tribunale per i minorenni di disporre l’accertamento dell’età. Si ritiene che tale richiesta possa essere avanzata, oltre che dalle autorità di pubblica sicurezza competenti per l’identificazione del minore non accompagnato, anche dal diretto interessato. Ad esempio, nel caso in cui le autorità di pubblica sicurezza identifichino un cittadino straniero come maggiorenne senza segnalarlo alla Procura presso il Tribunale per i minorenni ai fini dell’accertamento socio-sanitario dell’età, l’interessato può richiedere alla Procura presso il Tribunale per i minorenni di disporre l’accertamento dell’età (attraverso documenti anagrafici e/o esami socio-sanitari).

Si ritiene inoltre che i pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio e gli esercenti un servizio di pubblica necessità che vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio (ad es. nel corso dell’audizione presso la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ovvero nell’ambito di una struttura di accoglienza, dei servizi sanitari, della scuola ecc.) di una situazione in cui vi sia un fondato dubbio che un cittadino straniero identificato come maggiorenne sia invece minorenni, e dunque si trovi in stato di abbandono o comunque in una situazione di pregiudizio, debbano segnalarlo alla Procura presso il Tribunale per i minorenni, ai sensi dell’art. 9, c. 1 legge 184/83, affinché valuti se disporre l’accertamento dell’età. Ai sensi della stessa norma, chiunque ha facoltà di segnalare tali situazioni all’autorità pubblica.

2.2 Informazione e consenso del minore e del rappresentante legale, e diritto di partecipare al procedimento

Il presunto minore è informato, con l’ausilio di un mediatore culturale, in una lingua che possa capire e in conformità al suo grado di maturità e di alfabetizzazione, del fatto che la sua età può essere determinata mediante l’ausilio di esami socio-sanitari, del tipo di esami a cui deve essere sottoposto, dei possibili risultati attesi e delle eventuali conseguenze di tali risultati, nonché di quelle derivanti dal suo

⁶ D.p.c.m. 234/16, art. 2, c. 3.

⁷ D.lgs. 142/15, art. 19-bis, c. 3.

⁸ D.lgs. 142/15, art. 19-bis, c. 4.

⁹ D.p.c.m. 234/16, art. 3, c. 4. La norma fa riferimento al giudice della tutela, ma in seguito all’entrata in vigore della legge n. 47/2017, che ha attribuito la competenza a disporre l’accertamento socio-sanitario dell’età alla Procura presso il Tribunale per i minorenni, si ritiene che debba essere quest’ultima ad individuare la struttura sanitaria.

eventuale rifiuto di sottoporsi a tali esami. Tali informazioni devono inoltre essere fornite alla persona che, anche temporaneamente, esercita i poteri tutelari nei confronti del presunto minore¹⁰.

Nel caso di presunto minore vittima di tratta, è espressamente previsto il diritto dell'interessato di formulare ragioni di opposizione allo svolgimento di taluno degli accertamenti sanitari (si pensi ad es. alla valutazione dello sviluppo sessuale) e la possibilità che l'autorità giudiziaria competente disponga di non procedere a tali accertamenti¹¹.

Nel caso di presunto minore richiedente protezione internazionale, è espressamente prevista la necessità del consenso agli accertamenti medici da parte del minore stesso o del suo rappresentante legale. Il rifiuto, da parte del minore, di sottoporsi alla visita medica, non costituisce motivo di impedimento all'accoglimento della domanda di protezione internazionale, né all'adozione della decisione¹².

La legge stabilisce che il minore straniero non accompagnato ha diritto di partecipare per mezzo di un suo rappresentante legale a tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano e di essere ascoltato nel merito, e a tale fine è assicurata la presenza di un mediatore culturale¹³. Nell'ambito dei procedimenti inerenti l'accertamento dell'età, dunque, il presunto minore ha diritto di depositare documenti (ad es. documenti anagrafici, consulenze auxologiche ecc.) e di essere ascoltato nel merito dall'autorità amministrativa e dall'autorità giudiziaria.

2.3 Metodi

Attualmente non esiste alcun metodo scientifico che consenta una determinazione certa dell'età, in quanto le differenze di maturazione biologica fra soggetti della stessa età anagrafica sono ampie e fisiologiche. I metodi disponibili consentono solo di stimare l'età di un soggetto, con un certo grado di probabilità, entro un determinato *range*, pari a circa ± 2 anni. Tali metodi, inoltre, si basano su standard ormai datati e definiti su popolazioni differenti rispetto a quelle di appartenenza dei soggetti valutati¹⁴.

La legge stabilisce che l'accertamento socio-sanitario dell'età deve essere svolto con un approccio multidisciplinare¹⁵. Tale procedura è condotta da un'equipe multidisciplinare e consiste nello svolgimento di un colloquio sociale, vertente anche sulle pregresse esperienze di vita rilevanti per l'accertamento, di una visita pediatrica auxologica e di una valutazione psicologica o neuropsichiatrica. Agli accertamenti sanitari si procede secondo un criterio di invasività progressiva. Ove all'esito di ciascuna fase o stadio della procedura emergano elementi certi in ordine alla minore età dell'interessato non si procede ad accertamenti successivi¹⁶.

In base a tali norme, dunque, non può essere considerato valido un accertamento che determini la *maggiore* età dell'interessato sulla base di un unico esame (ad es. la radiografia del polso-mano), mentre per determinare la *minore* età può essere sufficiente un unico esame, ove all'esito di tale esame siano emersi elementi certi in ordine alla minore età.

Con riferimento alla valutazione della maturazione ossea del distretto polso-mano, il Consiglio Superiore della Sanità raccomanda l'utilizzo del metodo TW3, in quanto metodo che presenta la minore variabilità e che risulta dunque più affidabile rispetto al più diffuso metodo Greulich-Pyle¹⁷.

L'accertamento socio-sanitario dell'età deve essere svolto in un ambiente idoneo, da professionisti adeguatamente formati e, ove necessario, in presenza di un mediatore culturale, utilizzando modalità meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, del sesso e dell'integrità fisica e psichica della persona. Non devono essere eseguiti esami socio-sanitari che possano compromettere lo stato psico-

¹⁰ D.lgs. 142/15, art. 19-bis, c. 5.

¹¹ D.p.c.m. 234/16, art. 4.

¹² D.lgs. 25/08, art. 19.

¹³ D.lgs. 142/15, art. 18, c. 2-ter, introdotto dalla legge 47/17.

¹⁴ Si veda: L. Benso, S. Milani, "[Alcune considerazioni sull'uso forense dell'età biologica](#)", 2013.

¹⁵ D.lgs. 142/15, art. 19-bis, c. 6.

¹⁶ D.p.c.m. 234/16, art. 5, cc. 1-2.

¹⁷ Parere del Consiglio Superiore della Sanità del 2009, p. 6. Il metodo di Greulich Pyle è stato elaborato sulla base dello studio dello sviluppo osseo di cittadini statunitensi di origine nordeuropea tra le due guerre, mentre il metodo Tanner-Whitehouse 3 (TW3), pubblicato nel 2001, si basa su una casistica internazionale mista.

fisico della persona¹⁸. Si deve inoltre tenere conto delle specificità relative all'origine etnica e culturale del minore¹⁹.

In tutte le procedure finalizzate all'accertamento dell'età, il superiore interesse del minore è considerato criterio preminente²⁰.

2.4 Risultati

Nella relazione finale deve essere sempre indicato il margine di errore e in specifico deve essere riportata l'indicazione di attribuzione dell'età stimata, specificando il margine di errore insito nella variabilità biologica e nelle metodiche utilizzate ed i conseguenti valori minimo e massimo dell'età attribuibile²¹.

Non può dunque esser considerato valido ai fini dell'accertamento dell'età un referto che non specifichi il margine di errore²² ovvero che indichi il margine di errore derivante dalla c.d. "imprecisione" anziché quello insito nella variabilità biologica (ad esempio, con riferimento alla valutazione della maturazione ossea del distretto polso- mano, il margine di errore derivante dalla variabilità biologica è pari a circa ± 2 anni, mentre quello derivante dall'imprecisione è pari a circa ± 6 mesi).

Il risultato dell'accertamento socio-sanitario è comunicato allo straniero, in modo congruente con la sua età, con la sua maturità e con il suo livello di alfabetizzazione, in una lingua che possa comprendere, all'esercente la responsabilità genitoriale e all'autorità giudiziaria che ha disposto l'accertamento²³.

3. La presunzione di minore età in caso di dubbio, il provvedimento di attribuzione dell'età e la sua impugnazione

Qualora, anche dopo l'accertamento socio-sanitario, permangano dubbi sulla minore età (ad es. perché il margine di errore include sia la minore che la maggiore età), si presume la minore età ad ogni effetto di legge²⁴.

Sulla base delle risultanze della procedura multidisciplinare espletata e di tutti gli altri dati acquisiti, il giudice adotta il provvedimento di attribuzione dell'età. Quando gli elementi raccolti non consentono di stabilire al di là di ogni ragionevole dubbio l'età del soggetto, il giudice emette il provvedimento conclusivo del procedimento dando atto dell'impossibilità di attribuire l'età e del valore minimo indicato nella relazione conclusiva²⁵.

La legge non specifica quale giudice sia competente ad adottare il provvedimento di attribuzione dell'età, ma è ragionevole ritenere che tale competenza sia del Tribunale per i minorenni, posto che l'accertamento socio-sanitario è disposto dalla Procura presso il Tribunale per i minorenni.

Il provvedimento di attribuzione dell'età è notificato allo straniero e, contestualmente, all'esercente i poteri tutelari, ove nominato.

¹⁸ D.lgs. 142/15, art. 19-bis, c. 6.

¹⁹ D.lgs. n. 24/14, art. 4; d.p.c.m. n. 234/16, art. 1.

²⁰ D.p.c.m. n. 234/16, art. 2, c. 1.

²¹ D.lgs. 142/15, art. 19-bis, c. 7; d.p.c.m. 234/16, art. 5, c. 3. Negli Allegati al "Protocollo per l'identificazione e per l'accertamento olistico multidisciplinare dell'età dei minori non accompagnati" della Conferenza delle Regioni sono riportate precise indicazioni per la redazione delle relazioni di ciascun professionista e della relazione finale multidisciplinare.

²² Sull'esigenza dell'indicazione del margine di errore e sui metodi per l'accertamento dell'età (approccio multidisciplinare, TW3 ecc.), si vedano tra le altre le decisioni del Tribunale di Torino 27 gennaio 2014, del Tribunale per i minorenni di Venezia 2 dicembre 2016, del Giudice di Pace di Roma 6 giugno 2016, nonché la misura provvisoria adottata dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo il 14 febbraio 2017 nel caso Darboe e Camara c. Italia (n. 5797/17).

²³ D.lgs. 142/15, art. 19-bis, c. 7.

²⁴ D.lgs. 142/15, art. 19-bis, c. 8; d.lgs. n. 24/14, art. 4, c. 2; d.p.c.m. 234/16, art. 7, c. 2; d.lgs. n. 25/08, art. 19; d.p.r. 448/88, art. 8.

²⁵ D.p.c.m. 234/16, art. 6, cc. 1-2.

Tale provvedimento può essere impugnato in sede di reclamo ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile²⁶. In caso di impugnazione, il giudice decide in via d'urgenza entro dieci giorni. Ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne è sospeso fino alla decisione. Il provvedimento è altresì comunicato alle autorità di polizia ai fini del completamento delle procedure di identificazione²⁷.

Posto che la legge stabilisce che l'età è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico²⁸, nel caso in cui un documento idoneo alla dimostrazione dell'età (ad es. un passaporto in originale), sulla cui autenticità non sussistano ragionevoli dubbi, sia portato a conoscenza dell'autorità giudiziaria successivamente all'effettuazione degli esami sanitari, si ritiene che i dati riportati nel documento debbano prevalere sui risultati degli esami sanitari.

Ove l'interessato riesca a ottenere il documento dopo l'adozione del provvedimento di attribuzione dell'età, ha diritto di farlo valere in sede di reclamo ovvero di presentare una nuova istanza alla Procura presso il Tribunale per i minorenni.

Il minore straniero non accompagnato ha diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 3, c. 1, legge n. 184/83, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento²⁹.

4. Tempistica e trattamento nelle more dell'accertamento dell'età

La legge stabilisce, con riferimento ai minori collocati nei centri governativi di prima accoglienza, che la permanenza in tali centri debba durare il tempo strettamente necessario, comunque non superiore a trenta giorni, all'identificazione, che si deve concludere entro dieci giorni, e all'eventuale accertamento dell'età³⁰.

Ai sensi del d.p.c.m. 234/16, le Forze di Polizia effettuano l'accertamento dell'età in via amministrativa, sulla base dei documenti identificativi, entro il termine di ventiquattro ore dal primo contatto con il presunto minore vittima di tratta; il Giudice decide sulla richiesta di autorizzazione all'avvio della procedura multidisciplinare per l'accertamento dell'età nel termine di due giorni, salvo che ritenga necessaria una integrazione degli accertamenti già condotti, che deve essere svolta entro le successive quarantotto ore; la procedura multidisciplinare è avviata entro tre giorni dalla data dell'autorizzazione del Giudice e conclusa entro i successivi venti giorni³¹.

Nelle more dell'esito delle procedure di identificazione e accertamento dell'età, l'accoglienza del minore è garantita dalle apposite strutture di prima accoglienza per minori previste dalla legge e, nel caso di vittima di tratta, l'interessato è considerato minore al fine dell'accesso immediato all'assistenza, al sostegno e alla protezione³².

In caso di temporanea indisponibilità nelle strutture di prima accoglienza, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del Comune in cui il minore si trova, che a tal fine accede ai contributi disposti dal Ministero dell'interno a valere sul Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati³³.

5. Quali procedure mettere in atto se un richiedente protezione internazionale collocato nella struttura SPRAR come maggiorenne dichiara di essere minorenne?

²⁶ Si ricorda che i termini per il reclamo in Corte d'Appello sono molto brevi, pari a 10 giorni dalla notifica. Il provvedimento della Corte d'Appello è ricorribile per cassazione.

²⁷ D.lgs. 142/15, art. 19-bis, c. 9.

²⁸ D.lgs. 142/15, art. 19-bis, c. 3.

²⁹ D.p.r. 115/2002, art. 76, c.4-quater, introdotto dalla legge 47/17.

³⁰ D.lgs. 142/15, art. 19, c. 1.

³¹ D.p.c.m. 234/16, art. 2, c. 5; art. 2, c. 2; art. 5, c. 3.

³² D.lgs. 142/15, art. 19-bis, c. 2; d.lgs. n. 24/14, art. 4, c. 2; d.p.c.m. n. 234/16, art. 7, c. 1.

³³ D.lgs. 142/15, art. 19, c. 3.

L'ente gestore della struttura di accoglienza per adulti deve immediatamente segnalare all'ente locale titolare del progetto SPRAR, ai servizi sociali del Comune, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, al Giudice tutelare e alla Questura competenti per territorio la presenza di un richiedente protezione internazionale collocato come maggiorenne che si dichiara minorenni o per il quale vi siano elementi che inducano a ritenere che possa trattarsi di un minorenni.

Qualora accada che, nonostante la segnalazione alle autorità competenti in merito alla presenza di un presunto minore nella struttura, l'interessato continui ad essere trattato come un adulto e non venga neanche disposto un accertamento dell'età, si ritiene, come evidenziato sopra, che sia comunque diritto dell'interessato richiedere alla Procura presso il Tribunale per i minorenni di disporre un accertamento dell'età.